



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Santo Stefano di Camastra

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18.6.2024)

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Scopo del regolamento
- Art. 3 - Istituzione dell'imposta
- Art. 4 - Interventi da finanziare

TITOLO II: PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

- Art. 5 - Presupposto oggettivo dell'imposta
- Art. 6 - Presupposto soggettivo dell'imposta
- Art. 7 - Misura dell'imposta
- Art. 8 - Esenzioni

TITOLO III: GESTIONE DELL'IMPOSTA

- Art. 9 - Deliberazioni
- Art.10 - Responsabile dell'entrata

TITOLO IV: RISCOSSIONE

- Art. 11- Versamento dell'imposta e dichiarazione
- Art. 12- Adempimenti dei gestori di strutture ricettive
- Art. 13- Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno.
- Art. 14- Rimborsi
- Art. 15 - Compensazioni
- Art. 16 - Dilazioni di pagamento SOPPRESSO

TITOLO V: VERIFICHE E CONTROLLI

- Art. 17 -Verifiche e controlli
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Contenzioso

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 20 -Verifiche e controlli e finali e clausola di adeguamento

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2

Scopo del regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della tassa, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 3

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e le aree di sosta per tende e camper.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. L'imposta di soggiorno si applica, di norma, *dal 1° gennaio al 31 dicembre* di ogni anno, salva la facoltà con apposita deliberazione di Consiglio Comunale di modificare tale periodo.

Art. 4

Interventi da finanziare

1. Il gettito dell'imposta di cui al presente regolamento è destinato a finanziarie quanto indicato all'art. 4, del D.Lgs. n. 23/2011, quali interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale e dei relativi servizi pubblici locali, *arredo urbano e decoro dei luoghi, opere per la realizzazione di parcheggi pubblici, opere di restauro, conservazione e valorizzazione dei beni artistici e architettonici, opere*

di realizzazione di nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimento musei e biblioteche, organizzazione di eventi e spettacoli, interventi destinati alla formazione e aggiornamento delle figure professionali del settore turistico, sostegno economico all'associazione turistica PROLOCO, promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città, azione di marketing turistico e/o interventi promozionali da realizzarsi direttamente o in collaborazione con altri Enti, sostenere economicamente le produzioni cine-televisive che intendono promuovere il brand Santo Stefano città- delle ceramiche.

TITOLO II

PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 5

Presupposto oggettivo dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA.
2. Le strutture ricettive per le quali è dovuta l'imposta di soggiorno sono indicate al successivo articolo 7.

Art. 6

Presupposto soggettivo dell'imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che gestiscono le strutture ricettive di cui al precedente articolo 5, presenti sul territorio del Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA, o, per conto di questo, un dichiarante diverso, sulla base delle istruzioni e delle specifiche tecniche allegate al decreto di approvazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno.
2. In particolare il dichiarante è diverso dal gestore o dal dichiarante della struttura ricettiva, quando è presente il rappresentante, il curatore fallimentare, l'erede ecc..

Art. 7

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta viene graduata e commisurata sulla base della tipologia della struttura ricettiva.
2. In particolare sono applicate le seguenti misure della tassa:
 - euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati presso i campeggi esclusivamente in tenda e camper;
 - euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi, residences, agriturismi, turismo rurale, pensioni, locande, case vacanze, bed and breakfast, alberghi diffusi e alberghi a 1 e 2 stelle.
 - euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi e resort a 3, 4 o 5 stelle.
3. L'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle suddette strutture per ogni notte di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni disciplinate al successivo articolo 8.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di n. 7 pernottamenti consecutivi.
5. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive su ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

Art. 8

Esenzioni

1. Al pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:

- a) i minori che non hanno ancora compiuto il dodicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti), per un massimo di n. 1 accompagnatori per paziente;
- c) i genitori (o accompagnatori) che assistono minori ricoverati nelle strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti) per un massimo di n. 2 persone per paziente.

2. Per beneficiare dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), l'interessato deve presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità e quelle del paziente che deve accudire e assistere. Dovrà inoltre essere indicato il periodo nel quale presterà tale assistenza sanitaria, dichiarando in quale struttura ricettiva sarà alloggiato in detto periodo.

TITOLO III

GESTIONE DELLA TASSA

Art. 9

Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'imposta di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del presente regolamento.

2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni nonché approvare la misura delle tariffe.

3. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 10

Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.

1. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, tenendo conto che:

- a) il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
- b) il funzionario responsabile provvede a porre in essere quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179, del D.Lgs. n. 267/2000, entro i dieci successivi all'accertamento medesimo.

3. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

TITOLO IV RISCOSSIONE

Art. 11

Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. I soggetti che alloggiavano nelle strutture ricettive del Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
2. Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.
3. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva che, in relazione a tale entrata:
 - è responsabile del pagamento del tributo;
 - ha diritto di rivalsa sul turista/alloggiante;
 - è obbligato alla presentazione della comunicazione mensile, con modello approvato dal Comune;
 - è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, con modello approvato dal MEF;
 - deve provvedere agli altri adempimenti di legge o previsto dal regolamento comunale;
 - è passibile di sanzione per omessa o infedele dichiarazione, come pure per omesso, tardivo o parziale pagamento.
4. Il versamento del tributo incassato, dovrà essere versato al Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ciascun mese in cui è avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità:
 - a. mediante versamento agli sportelli della tesoreria comunale,
 - b. mediante il sistema di pagamenti di PagoPA,
 - c. mediante bonifico bancario,
 - d. mediante conto corrente postale.
5. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di comunicare al Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla fine del mese, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, in base al precedente art. 5, allegando la documentazione probante l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.
6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione al Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno d'imposta di riferimento, sulla base delle istruzioni approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. La dichiarazione annuale è trasmessa dal gestore mediante la procedura informatica messa a disposizione da Agenzia delle Entrate.

7. La dichiarazione deve riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente, con indicazione separata per ogni struttura ricettiva.

Art. 12

Adempimenti dei gestori di strutture ricettive

1. I gestori di strutture ricettive, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA, sono responsabili degli adempimenti relativi alla riscossione dell'imposta e di quelli del presente regolamento.

2. I gestori di strutture ricettive devono informare i propri clienti ed intermediari dell'obbligo di applicazione dell'Imposta di Soggiorno e della sua disciplina, anche mediante informativa affissa in appositi spazi.

3. I gestori di cui ai precedenti commi devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciando quietanza, provvedendo poi al riversamento al Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA, secondo le modalità del precedente articolo 11.

4. Il gestore delle strutture ricettive è responsabile del tributo e, pertanto, può essere destinatario di avvisi di accertamento esecutivi, disciplinati dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/20219 con applicazione delle sanzioni di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i..

5. Ai predetti atti di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 161 a 169 della Legge n. 296/2006.

6. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 13

Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno

1. Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato presso la struttura, apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno.

2. In alternativa può essere emessa regolare fattura pari all'importo dell'imposta di soggiorno, specificando che si tratta di "operazione fuori campo I.V.A.".

Art. 14

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il competente ufficio non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiore ad € 12,00.

Art. 15

Compensazioni

1. Le somme versate in eccesso, rispetto all'imposta dovuta, possono essere compensate con gli importi dell'imposta di soggiorno dovuta per l'anno successivo. Il rimborso delle somme versate indebitamente può

essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Al fine di poter compensare le somme sopra individuate, occorre compilare apposita istanza per provvedere alla compensazione di quanto indebitamente versato.

3. In mancanza della compilazione dell'istanza, non sarà possibile procedere alla compensazione.

Art. 16

Dilazioni di pagamento (SOPPRESSO)

TITOLO V

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 17

Verifiche e controlli

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.

2. Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle dichiarazioni pervenute sui modelli che devono essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dal precedente articolo 13, in conformità con la normativa di riferimento.

3. Per l'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.

4. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.

5. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

6. Ai fini delle attività accertative gli uffici competenti possono:

- invitare i gestori delle strutture ricettive, anche con piattaforme telematiche, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, a produrre o inviare documenti afferenti alla gestione dell'imposta;
- richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art. 18

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento commesse da parte dei gestori delle strutture ricettive, sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi

18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. In caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella medesima misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D.Lgs. n. 296/2006.

5. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva, senza la necessità di notificare ulteriori atti, stante anche la natura di titolo esecutivo posseduta da tali avvisi di accertamento.

Art. 19

Contenzioso

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali e clausola di adeguamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o per quanto divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2. I dati acquisiti al fine della gestione dell'imposta di soggiorno sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano *a partire dal 1° gennaio*.